



COMUNE DI CLAUZETTO

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 12 DEL 26.03.1999

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 32 DEL 17.09.1999

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 31.03.2000

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446\1997 e dell'art. 50 della L. 449\97.

Esso disciplina le sanzioni in materia di tributi locali per quanto non espressamente previsto dalle norme di fonte superiore e per quanto comunque lasciato alla competenza del comune.

Le normative di fonte superiore, con eventuali loro modifiche ed integrazioni, da assumersi quale riferimento al momento dell'approvazione del presente regolamento sono:

- *La legge n. 662 del 1996*
- *La legge n. 218 del 1997*
- *La legge 449 del 1997*
- *I Decreti legislativi n. 504 del 1992, 507 del 1993, 446, 471, 472 e 473 del 1997*

ART. 2

Ambito di applicazione del regolamento

A titolo di menzione il presente regolamento disciplina le sanzioni dei seguenti tributi locali:

- *Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni*
- *Tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani*
- *Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni per quanto ancora rilevante dopo la sua abolizione a partire dall'anno 1998*
- *Imposta comunale sugli immobili*

Il regolamento sarà applicabile anche ad altri tributi nuovi o esistenti qualora non incompatibile con norme di fonte superiore relative agli stessi.

ART. 3

Determinazioni in materia di errori formali

Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni o alle operazioni inerenti i tributi comunali, che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo oppure non ostacolano un'attività di accertamento in corso, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio preposto.

ART. 4

Versamento effettuato da un solo obbligato solidale

Il versamento completo effettuato da uno solo dei coobbligati solidalmente ha efficacia regolare per tutti i coobbligati.

ART. 5

Rateazione della sanzione

Il responsabile del servizio tributi può consentire, su richiesta scritta e motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili così come previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 472/97. Il pagamento non può comunque concludersi oltre il secondo anno dalla richiesta del Comune.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata. Il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva.

ART. 6

Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione

Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzioni vantino un credito nei confronti del comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.

La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo giurisdizionale.

In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.

I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.

ART. 7

Adesione del contribuente

Per tutte le sanzioni tributarie di cui al presente regolamento è ammesso l'accertamento con adesione nei modi e termini di legge con particolare riferimento alla L. n. 218 del 1997.

ART. 7 BIS

Interessi

Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dell'imposta (a debito o a credito) sono dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali.

Per i periodi d'imposta precedenti, gli interessi sono dovuti nella seguente misura:

ANNO	INTERESSE PER OGNI SEMESTRE COMPIUTO
1993	4,5
1994	3

1995	3
1996	3
1997	2,5
1998	2,5
1999	2,5

La presente normativa si applica a tutte le entrate tributarie e qualora esistano difformità la presente si considera norma prevalente.

ART. 8
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.1999.